

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16 paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto di cui trattasi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato è sospesa dal 1° al 31 agosto 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.